

ma senza procedere alla assegnazione della sede di servizio e alla notifica agli interessati dei provvedimenti emessi;

l'accordo siglato il 5 agosto del 1999 tra l'Amministrazione Centrale e le organizzazioni sindacali ha stabilito che, ai fini della determinazione dei posti disponibili nelle varie sedi di servizio per i dipendenti in mobilità volontaria, la dotazione organica degli architetti venga considerata per l'intera « fascia direttiva » sommando cioè i posti di VII, VIII e IX q. p., ne è derivato che mantenendo qualifica e stipendio superiori gli architetti di VIII e IX q. p. hanno occupato tutti i posti disponibili e previsti in organico nella città di Roma compresi quelli della VII q. p. azzerandone le disponibilità;

se non interverranno nuovi elementi non essendo più disponibili i posti di architetto VII q. p. essendo stati occupati da architetti con VIII e IX q. p. a questi ultimi saranno assegnati d'ufficio le sedi residue, tutte in altre città creando loro enormi problemi;

il 15 novembre 2000 con decreto del direttore generale della direzione generale affari generali amministrativi e del personale Divisione II si stabiliva che in attuazione del punto 9 dell'allegato 1 all'accordo Amministrazione—organizzazioni sindacali del 23 novembre 1999, i dipendenti per i quali non si rileva disponibilità organica nella città di appartenenza saranno invitati a manifestare le proprie opzioni con riferimento alle disponibilità in altre città —:

se non ritenga, alla luce di quanto esposto in premessa, in considerazione della necessaria imminente revisione delle piante organiche in conseguenza della riforma organizzativa del Ministero per i beni e le attività culturali, mettere a punto opportuni e concordati meccanismi correttivi per garantire pari dignità umana e professionale agli architetti con VII qualifica professionale con sede di lavoro a Roma che si sono visti occupare le disponibilità di posti da architetti con VIII e IX q. p.;

quali i motivi e di chi le responsabilità per i ritardi per i decreti di inquadra-

mento ex decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 1990 nel richiesto profilo della VII q. p. e per quali motivi non si è proceduto alla contestuale assegnazione delle sedi di servizio alla notifica dei provvedimenti agli interessati;

come sia possibile che architetti con VIII ed IX q. p. mantenendo qualifica e stipendio occupino tutti i posti disponibili e le mansioni degli architetti con VII q. p. che pure sono nella disponibilità dell'Amministrazione Centrale;

sulla base di quali criteri la Commissione ha ritenuto opportuno bloccare la procedura di inquadramento di cui all'ex decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 1990 favorendo quella sulla mobilità volontaria del resto avviata solo con provvedimenti successivi al citato decreto del Presidente della Repubblica. (4-32837)

* * *

DIFESA

Interrogazione a risposta scritta:

RUFFINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

quali siano i motivi (normativi e di fatto) che ostacolano l'uso delle basi logistiche delle forze armate ai mutilati ed invalidi per servizio (riuniti nella conosciuta e prestigiosa associazione nazionale) al fine di ripristinare le condizioni psicofisiche debilitate;

se il Ministro intenda attivarsi per consentire questo uso, senza oneri per l'amministrazione. (4-32842)

* * *

FINANZE

Interrogazione a risposta scritta:

SIMEONE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

durante lo scorso mese di ottobre sarebbero state notificate a cittadini della